

(N. 1898)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MITTERDORFER e BRUGGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1982

Riconoscimento del servizio scolastico preruolo espletato senza titolo di studio prescritto al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine

ONOREVOLI SENATORI. — La scuola in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano, soppressa dal fascismo per quasi un ventennio, non si è ancora ripresa dalla perdita di intere generazioni di insegnanti. La situazione più precaria si riscontrava e si riscontra tuttora nell'ambito dell'istruzione secondaria, la quale, da un'entità iniziale di 605 alunni e 21 classi nell'anno scolastico 1945-46, si espandeva gradualmente a 5.594 alunni e 227 classi nel 1962-63 per raggiungere, dopo la riforma della scuola secondaria di primo grado, in un ritmo vertiginoso di crescita, una consistenza di 25.010 alunni e 1.109 classi nell'anno scolastico 1975-76. Benchè queste cifre, negli anni successivi, abbiano subito variazioni meno allarmanti, l'attuazione del progetto di riforma dell'istruzione secondaria superiore comporterà presumibilmente un ulteriore drastico aumento della popolazione scolastica in lingua tedesca e delle località ladine.

Per sopperire alla esigua disponibilità di personale anziano qualificato ed al sempre più inadeguato afflusso di giovani leve di laureati, già nei primi anni '50 il Provveditorato e le singole presidenze delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine dovevano chiamare ad incarichi di supplenza studenti universitari nonchè neodiplomati dell'istruzione secondaria superiore, nella speranza, spesso delusa, che questi ultimi riuscissero ugualmente a seguire e coronare con successo un conforme corso di studi accademici, onde poi rinforzare la minoranza dei docenti qualificati.

È doveroso rilevare che si trattava e si tratta, nella stragrande maggioranza, non di supplenze contingenti al posto di personale di ruolo temporaneamente assente, ma di veri e propri servizi continuativi, riconfermati di anno in anno, per classi ed interi istituti che altrimenti, in mancanza di aspiranti con titolo di studio, non si sarebbero potuti costituire. Al momento dell'espansio-

ne più intensa (anno scolastico 1968-69) tale fenomeno raggiungeva, per esempio, nella scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento dell'italiano l'82,4 per cento, nelle materie letterarie in lingua tedesca il 90,2 per cento ed in matematica ed osservazioni scientifiche il 92 per cento. Soltanto il 7,6 per cento di tutto il personale docente e direttivo dell'istruzione secondaria, con lingua d'insegnamento tedesca, in detto anno si trovava in ruolo, a prescindere dal fatto che per tali scuole non furono mai banditi regolari concorsi a cattedre per esami, tranne uno speciale svolto nel 1960, riservato a pochi.

Un primo tentativo di alleggerire questa crisi strutturale, non riscontrabile in nessuna altra provincia della Repubblica, si compì con la istituzione di corsi universitari speciali in Bressanone da parte dell'Università degli studi di Padova, in collaborazione con l'Università degli studi di Innsbruck, durante il triennio 1970-71/1972-73. A tali corsi venivano ammessi coloro che in precedenza avevano prestato servizio di supplenza per almeno un biennio nelle scuole statali o legalmente riconosciute in lingua tedesca e delle località ladine o che avevano frequentato con profitto per almeno un biennio università nazionali od estere. Questi corsi speciali miravano al duplice fine di rinforzare il nucleo del personale docente e direttivo qualificato e di permettere ai partecipanti di uscire dalla precaria posizione giuridica di supplenti temporanei, nella quale — essendo di fatto insostituibili — buona parte di essi si trovava da parecchi anni. Ai partecipanti ai corsi triennali che avevano superato tutti gli esami prescritti, la legge 9 agosto 1973, n. 524, conferiva l'incarico a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282. La stessa legge 9 agosto 1973, n. 524, prevedeva la loro immissione automatica nei ruoli della scuola secondaria di primo grado in lingua tedesca e delle località ladine — senza esame di abilitazione o di concorso — a partire dal 1° ottobre successivo al conseguimento del titolo di studio prescritto. Inoltre il servizio scolastico prestato anteriormente al conseguimento del titolo di studio prescritto veniva riconosciuto agli effetti giu-

ridici ed economici, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato, in possesso del titolo di studio legale, anteriormente all'ingresso in ruolo.

Questo beneficio della legge 9 agosto 1973, n. 524, si ricollegava peraltro ad un trattamento analogo degli insegnanti supplenti nella scuola primaria in lingua tedesca e delle località ladine, conferito dalla legge 2 aprile 1968, n. 469 (articolo 7).

Senonchè la stessa legge 9 agosto 1973, n. 524, in favore dei partecipanti ai corsi speciali di Bressanone di cui sopra, ben lungi dall'avviare la crisi strutturale della scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine ad una soluzione definitiva, lasciava allo scoperto quella non meno importante parte del corpo docente e direttivo, la quale in precedenza o in seguito — nonostante il servizio di supplenza continuativo e la posizione periferica — portava a termine dei regolari corsi di studio accademici presso vari atenei nazionali od esteri, superando dopo la laurea esami di abilitazione o i corsi abilitanti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1074. A costoro le disposizioni vigenti riconoscono soltanto la valutabilità del servizio scolastico preruolo prestato nel possesso del titolo di studio prescritto nella misura di quattro anni interamente e, per il periodo eccedente, nella misura di due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli fini economici. In conseguenza essi si trovano in posizione di palese disparità giuridica ed economica nei confronti dei beneficiari dei corsi speciali di Bressanone e della legge 9 agosto 1973, n. 524.

Di fronte a questa situazione particolare, che ha creato un certo fermento nel personale docente interessato, urge quindi un provvedimento speciale che ristabilisca la uguaglianza di diritto nella scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine, senza nulla togliere ai beneficiari della legge 9 agosto 1973, n. 524, dando un giusto ed indiscriminato riconoscimento all'intero servizio scolastico prestato con o senza titolo di studio prima dell'immissione in ruolo, sempre tenuto conto del fatto che in questo settore il servizio di supplenza senza titolo di studio prevalentemente non era e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non è di natura sostitutiva e casuale, ma di natura costitutiva e continuativa.

Il presente disegno di legge si conforma a tale esigenza di equità, mirando allo stes-

so tempo ad incoraggiare le giovani leve dei supplenti senza titolo, di cui questa scuola non può fare a meno, a qualificarsi attraverso regolari corsi di studio accademici.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Agli effetti del riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio non di ruolo prestato dal personale direttivo e docente delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano, sono validi anche i periodi di servizio prestati senza il possesso del prescritto titolo di studio.